



CITTÀ DI SALA CONSILINA

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO

Ord. n.03

Anno 2013

OGGETTO: DIFFIDA PER LA RIMOZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI POSIZIONATI IN AREA PRIVATA, DISTINTA IN CATASTO AL FG.38 PARTICELLE N.348, SUB.1 E 2 , E N. 709 -VIA TRINITA'.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il comma 13- bis dell'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 (codice della strada) secondo il quale “ in caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, il soggetto che ha la disponibilità dell'impianto, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto “;

VISTO il verbale di accertamento n.671/11 del 15.10.2012, per violazione dell'art. 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 (codice della strada) elevato perché, in area privata, in vista di strada di proprietà di questo Ente facente parte della rete viaria cittadina (via Trinità), individuata al foglio n.38 particelle n.348.Sub.1 e 2, n. 709 del Catasto Immobiliare, collocavano/consentivano/o non impedivano che fossero installati n.4 mezzi pubblicitari di dimensioni di ml. 4,50 x ml. 0,70 cadauno, tutti riportanti il seguente messaggio pubblicitario “ *Mirafiori - Outlet – www.mirafiorioutlet.it - + marci automobilistici “ senza che per l'installazione degli stessi fosse stata preventivamente richiesta ed ottenuta la prescritta autorizzazione amministrativa;*

RITENUTO, pertanto , opportuno provvedere ad ordinare la rimozione degli impianti pubblicitari sopraindicati ai sensi e per gli effetti di cui al comma 13-bis dell'art. 23 del d.lgs. 1992, n.285 (codice della strada);

RILEVATO che nonostante l'invito formale alla rimozione volontaria dei mezzi pubblicitari abusivi, ad oggi , i soggetti destinatari del verbale di contestazione 671/11 non hanno provveduto all'asporto dei mezzi pubblicitari;

VISTA la comunicazione inizio procedimento n.753 del 16.01.2013, notificata ai soggetti destinatari ;

VISTO l'articolo 23 del d.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 (codice della strada);

DIFFIDA

Il sig. **Renato Auleta**, nato a Sala Consilina il 10.10.1957, nella sua qualità di Amministratore Unico della società Cosilinauto s.r.l. , con sede legale in Sala Consilina alla via Trinità n.260, soggetto giuridico che ha la disponibilità/ proprietario dei quattro mezzi pubblicitari abusivi, sanzionati con Verb. n. 671/11 del 15.10.2012;

La sig.ra **Calicchio Maria** , nata a Sala Consilina il 20.04.1932 , ivi residente alla via Mezzacapo n.27, in qualità di proprietaria dell'area privata ove sono stati collocati i quattro mezzi pubblicitari abusivi, distinta in catasto al Fg. n.38 particelle n.348, Sub.1 e 2, n. 709 del Catasto Immobiliare,

A RIMUOVERE

entro 10 giorni dalla data di notificazione o piena conoscenza del presente atto, i mezzi pubblicitari sopra indicati, a loro spese, avvertendoli, che in caso di inottemperanza sarà applicata a loro carico la sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada) da un minimo di euro 4.696,00 ad un massimo di euro 18.785,00, oltre alla rimozione coattiva a loro spese degli impianti non autorizzati e non conformi al codice della strada ed al suo regolamento, nonché al regolamento comunale in materia.

DISPONE

CHE IN CASO DI INOTTEMPERANZA nel termine prescritto:

- il personale del Servizio Manutenzione del comune provvederà alla rimozione degli impianti sopra indicati;
- Il personale comunale provvederà alla rimozione degli impianti sopra indicati, a spese degli interessati, con assistenza della Polizia Municipale;
- che detta attività sarà effettuata all'inutile decorso del termine fissato, in data **05.03.2013 ore 10:00**, con

avviso che la Pubblica Amministrazione procedente provvederà d'ufficio, ove occorre anche introducendosi nella relativa proprietà allo scopo di adempiere a quanto di dovere, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 13- bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (codice della strada), nella parte da ultimo modificata dalla legge 29 luglio 2010, n.120;

- che ogni eventuale ostacolo od impedimento frapposto dagli interessati o dai terzi proprietari all'adempimento dei doveri dei pubblici ufficiali gravati dell'esecuzione della presente ordinanza sarà segnalata alla magistratura penale a norma di legge.
- Che a tal fine i soggetti diffidati dovranno trovarsi sul posto alla data fissata per le operazioni di rimozione dei mezzi pubblicitari e che comunque si procederà anche in loro assenza, avvertendoli che ogni atteggiamento ostruzionistico sarà valutato ai fini della eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica , in quanto di impedimento all'adempimento di un dovere previsto dalla legge;
- che gli impianti pubblicitari rimossi saranno depositati presso il deposito comunale sito alla via Casino Oliva con l'ulteriore precisazione che ai soggetti sopra individuati saranno addebitate anche le spese di custodia dei manufatti.
- Si avvisa che decorsi sessanta (60) giorni dalla data di notifica della presente diffida senza che i soggetti innanzi generalizzati ne abbiano richiesto la restituzione , l'ente proprietario potrà liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi, anche ordinando la loro distruzione;
- In caso di impossibilità d'asporto dei cartelli, si avvertono gli interessati che si procederà a coprire i messaggi apposti , utilizzando appositi materiali con costi sempre a loro carico.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, entro sessanta giorni dalla notificazione o, in alternativa, al Presidente della Repubblica , entro 120 giorni dalla notificazione.

Il presente atto verrà notificato a:

(Racc.A/R o altre forme di legge)al sig . Renato Auleta, nato a Sala Consilina il 10.10.1957, nella sua qualità di Amministratore Unico della società Cosilinauto s.r.l. , con sede legale in Sala Consilina alla via Trinità n.260, (presso la quale sede verrà spedito il plico contenente il presente provvedimento), proprietaria dei quattro mezzi pubblicitari abusivi;

(Racc.A/R o altre forme di legge) alla sig.ra Calicchio Maria , nata a Sala Consilina il 20.04.1932 , ivi residente alla via Mezzacapo n.27, in qualità di proprietaria dell'area privata ove sono stati collocati i quattro mezzi pubblicitari abusivi, distinta in catasto al Fg. n.38 particelle n.348, Sub.1 e 2, n. 709 del Catasto Immobiliare,

Sala Consilina, li 18.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ten. Gian Mauro BARATTA